

REPERTORIO N. 36/2021

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE URBANO DEL COMUNE DI AMATRICE ANNUALITÀ 2021

(fino al 31 dicembre 2021).

CUP E79J21001940002

CIG 8763210DA6

N° GARA: 8159211

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di maggio

in Amatrice (Rieti) e nella Residenza Comunale, avanti a me

Dott.ssa Manuela De Alfieri, Segretario Comunale, autorizzato a

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del

Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 sono comparsi:

-Ing. DE ANGELIS SERENA, nata a Rieti il 31.08.1984 Responsabile

Amministrativo del Settore IV, giusto decreto sindacale n. 2 del

12.02.2021, in qualità di rappresentante del Comune di Amatrice, ,

C.F./P.IVA 00110480571 ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs.

18.08.2000 n.267, qui domiciliato per la carica che sostituisce nella

stipula del presente atto il Responsabile settore VII giusto Decreto

sindacale prot. n°10197 del 24.05.2021 ;

- Sig. LUCA TROIANI, nato a Terni (TR) il 22.11.1989,

C.F.TRNLCU89S22L117H, il quale interviene in questo atto in qualità

di Vice Presidente, giusto art. 6 dell'atto costitutiva allegato in atti,

della AUTOLINEE TROIANI S.r.l. con sede legale in Roma (RM) alla

Via Raffaele Costi n. 23. C.F./P.IVA 11665841000, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma al REA n. 1320090;

Detti componenti della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

- che l'Amministrazione del Comune di Amatrice deve procedere all'affidamento del servizio di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito del proprio territorio comunale;

- ai sensi dell'art. 61 della L. 99/2009, al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore di cui all'art. 23-bis commi 2 e 3 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e modificato dal D.L. 135/2009, convertito in Legge 166/2009, convertito in Legge 166/2009, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2,4,5 e 6, e all'art 8 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007. In base a tale normativa le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 Km/anno. Inoltre, qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente ad una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o ad un valore annuo stimato

inferiore a 2.000.000 euro oppure, inferiore a 600.000 Km/anno;

- che il valore annuo del contratto di servizio è pari ad Euro 361.133,88 oltre Iva al 10% da facoltà alla stazione appaltante di aggiudicare direttamente il contratto di servizio pubblico;

- che l'impresa affidataria possiede i requisiti stabiliti dal Regolamento Europeo n. 1370/2007 e n. 800/2008 per l'affidamento in oggetto;

- che l'impresa affidataria impiega un numero di autobus inferiore a 23 per l'effettuazione del servizio attualmente in essere;

- che il servizio oggetto del presente contratto costituisce la rete del livello dei servizi minimi individuati ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett b) e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 30/98;

- che in relazione alle caratteristiche del servizio di cui questa Amministrazione vuole procedere all'affidamento si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 61 L. 99/2009 ed all'art. 5 par. 4 Regolamento Europeo n. 1370/2007;

- che l'art. 26, comma 1) lett a) della legge regionale n. 30 del 1998 e s.m.i., prevede per i contratti di servizio un periodo di validità non superiore ad otto anni per i servizi di trasporto su strada;

- che con nota prot. 36094 del 15/1/2020 la Regione Lazio comunica ai comuni la possibilità di procedere alla sottoscrizione dei contratti di TPL secondo la disciplina garantendo la prosecuzione del servizio di trasporto locale gestito dai Comuni per l'intera durata della fase transitoria relativa al biennio 2020-2021, secondo i criteri finora utilizzati, al fine di consentire la piena attuazione dei nuovi criteri

programmatori a partire dal 1 gennaio 2022;

- che il Servizio è proseguito di fatto dal 01/01/2021 ad oggi, anche per non vedere interrotto il servizio essenziale

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 si è fornito indirizzo al Settore VII di procedere all'affidamento del Servizio di TPL dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Acquisita la documentazione necessaria per la stipula le parti come sopra costituite e rappresentate stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - INTEGRAZIONE DELLA PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio ed ha valore di patto.

Art. 2 - OGGETTO.

2.1 Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Impresa affidataria concernenti l'esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale Urbano di competenza del Comune di Amatrice in prosieguo denominati per brevità "servizi di TPL" secondo il programma di esercizio analiticamente indicato nell'allegato "A" al presente contratto, di cui è parte integrante, nel quale sono indicati per ogni collegamento: lunghezza della linea, numero delle corse, giorni di esercizio, ore di servizio, posti/Km offerti. Le caratteristiche e le modalità di esercizio nel rispetto della normativa vigente sono descritte nel predetto allegato "A".

2.2 Con riferimento all'esercizio dei servizi di TPL, il presente Contratto di servizio disciplina, inoltre, gli impegni delle parti in

ordine al rispetto degli standard qualitativi del servizio erogato, rispetto che l'Ente affidante controllerà direttamente e/o avvalendosi di soggetti terzi di sua fiducia, all'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza.

2.3 È attribuita all'Impresa affidataria la titolarità del corrispettivo/contributo assegnato dalla Regione Lazio al servizio TPL del Comune di Amatrice, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale. Spetta altresì all'impresa affidataria ogni altra eventuale provvidenza, riferita al TPL, derivante da provvedimenti regionali o statali. In tali casi verranno sottoscritti appositi atti aggiuntivi a recepimento delle variazioni intervenute. Le somme relative all'IVA saranno a carico del Comune di Amatrice che provvederà al versamento nelle modalità previste dall'attuale disciplina, contestualmente alla liquidazione delle quote di contributo regionale.

2.4 L'Ente affidante potrà individuare, nel periodo di validità temporale del presente contratto, particolari ed aggiuntivi obblighi di servizio mediante opportuna implementazione del programma di esercizio, di concerto con l'impresa affidataria, previa integrazione del presente contratto di servizio ed individuazione delle corrispondenti compensazioni economiche in favore dell'affidataria.

2.5 Il presente contratto è altresì soggetto a revisione, a) ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta e vi sia il consenso dell'altra parte; b) in caso di provvedimenti legislativi che modifichino

in modo sostanziale il costo necessario ad erogare il presente servizio;

c) nel caso di introduzione di sistemi tariffari innovativi che alterino significativamente i ricavi di esercizio, anche con l'utilizzo di sistemi informatici avanzati; d) nel caso di affidamento di servizi aggiuntivi ovvero di servizi complementari alla mobilità; e) nel caso in cui vi siano diverse disposizioni circa l'importo assegnato dalla Regione Lazio. In caso di riduzione degli stanziamenti o del numero di chilometri da parte della Regione Lazio il Comune di Amatrice non garantisce alcun tipo di copertura finanziaria aggiuntiva.

Art. 3 - DURATA.

3.1 Il presente contratto di servizio ha durata di anni 1 con decorrenza anticipata dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, salvo rescissione automatica del contratto a seguito di eventuale entrata in vigore di norme di settore introduttive di discipline specifiche in merito all'affidamento dei servizi, ovvero altra forma di recesso contrattualmente previsto.

3.2 Alla scadenza del Contratto, o in caso di sua anticipata risoluzione anche a seguito di revoca dell'affidamento, l'Impresa affidataria è obbligata a garantire, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, la prosecuzione dei servizi agli stessi patti e condizioni fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, a seguito dell'espletamento delle procedure di rinnovo o concorsuali in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

3.3 L'Ente affidante darà comunicazione all'Impresa affidataria della

data di effettivo subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, almeno 60 gg prima dello stesso.

Art. 4 - SUBAFFIDAMENTO

L'affidataria potrà subaffidare le prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nell'art. 105 del D.LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come richiamato all'art. 38, comma 2 della legge Regione Lazio del 24 dicembre 2008 n. 31.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDANTE.

5.1 L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma di esercizio, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente contratto.

5.2 A titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, l'Ente affidante corrisponde all'Impresa affidataria l'intero importo attualmente assegnato dalla Regione Lazio al Comune di Amatrice pari a Euro 361.133,88 annui oltre IVA al 10%. Tale somma è soggetta ad eventuali correttivi da parte della Regione Lazio. Pertanto l'importo netto di contratto per l'intera durata è quantificato in un massimo di euro 361.133,88 (diconsi € trecentosessantunomilacentotrentatre/88) oltre IVA 10% quindi per un importo complessivo lordo massimo di euro 397.247,27 (diconsi € trecentonovantasettemiladuecentoquarantasette/27).

(Come da nota della Regione Lazio al Comune di Amatrice, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1334 del 22.01.2021 recante in oggetto:

"Servizio TPL di Amatrice" che rimanda, per l'indicazione dell'importo, a quanto attribuito per l'anno 2020 ai Comuni (esclusa Roma Capitale) interessati dal concorso finanziario regionale agli oneri dei loro servizi di TPL e Determinazione Regione Lazio 16 dicembre 2020, n. G15487 recante in oggetto: "Impegno di spesa di euro 9.670.000,00 in favore del secondo gruppo di Comuni del Lazio (esclusa Roma Capitale) cui compete la residua quota (20%) del concorso finanziario regionale (ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98)agli oneri dei loro servizi di TPL per l'anno 2020. Capitolo di spesa D41920 (Missione 10, Programma 02, Aggregato 1.04.01.02.000) del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020. Codice d'intervento MIR n. I202000991.")

5.3 Il corrispettivo annuo di cui al precedente comma è erogato dall'Ente affidante o direttamente dalla Regione Lazio con rate bimestrali anticipate entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, nonché dei rendiconti bimestrali delle percorrenze effettuate presentati dall'Impresa affidataria. Ogni altra eventuale provvidenza riferita al TPL relativa a provvedimenti regionali o statali, sarà, per quanto di competenza, trasferita direttamente all'affidataria.

5.4 L'Ente affidante si impegna a riconoscere, in caso di responsabilità degli uffici comunali, all'Impresa affidataria gli interessi per il ritardato pagamento secondo la disciplina prevista dal D.Lgs 231/02.

5.5 Competono all'impresa affidataria i contributi riconosciuti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Locali a fronte dello svolgimento del servizio, ivi compresi quelli liquidati in relazione all'applicazione del CCNL autoferrotranvieri o altri accordi regionali. Spettano, altresì, all'impresa affidataria gli adeguamenti del corrispettivo che saranno riconosciuti sulla base delle normative di settore con particolare riferimento alla delibera Giunta Regionale n. 753 del 2.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

6.1 L'impresa affidataria si impegna, quale obbligazione di risultato, ad esercire i servizi di TPL secondo il programma di esercizio, ovvero il programma di esercizio come modificato nel corso di vigenza del presente Contratto.

6.2 L'impresa affidataria è responsabile delle attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare: della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi; delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla normativa vigente; dell'adozione nell'espletamento del servizio di TPL, delle cautele necessarie alla sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio medesimo; dell'obbligo di provvedere all'informazione all'utenza relativamente alle variazioni del programma di esercizio utilizzando modalità efficaci e rapide;

6.3 L'Ente affidante, in caso di modifiche o variazioni del programma di esercizio, ottiene ai sensi della normativa vigente e al fine della

sicurezza della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica.

6.4 l'impresa affidataria è tenuta a presentare all'affidante su supporto cartaceo e/o informatico entro 90 gg dalla conclusione di ogni esercizio, la rendicontazione annuale contenente i dati a consuntivo relativi a:

- elenco a consuntivo dei Km percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse;

- elenco degli automezzi utilizzati;

- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;

- ammontare degli introiti;

- numero passeggeri trasportati suddivisi per linee e valori del rapporto viagg./Km e Posti/Km;

- rapporto proventi del traffico/costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Tale rendicontazione deve essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa affidataria.

6.5 Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto, l'impresa affidataria deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio.

6.6 Al personale in servizio l'impresa affidataria è tenuta ad applicare il CCNL previsto per la categoria nonché le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

6.7 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o

previsti negli atti da questo richiamati, l'impresa affidataria presterà apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria per l'importo di € 36.114,00 (diconsi Euro trentaseimilacentoquattordici/00), pari al 10,00 % dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, a garanzia degli impegni assunti per effetto del contratto stesso: detta polizza dovrà comunque avere validità sino al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte dell'ente affidante.

6.8 L'impresa affidataria dovrà produrre entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto idonea documentazione comprovante l'utilizzo o la proprietà del deposito mezzi che dovrà essere situato nel territorio del Comune di Amatrice oppure ad una distanza non superiore a 25 Km dal territorio del Comune di Amatrice. In caso di mancato adempimento sarà avviata la procedura di decadenza del contratto, nell'ipotesi di cambiamento dell'area di deposito, la variazione deve essere comunicata obbligatoriamente entro 30 gg dalla sottoscrizione del titolo di possesso.

Art. 7 - VIGILANZA E CONTROLLO

7.1 L'Ente affidante, attraverso i propri Uffici competenti o soggetti terzi di sua fiducia, provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPL erogati ai fini della verifica della corrispondenza con gli obblighi contrattuali assunti dall'impresa affidataria.

7.2 L'impresa affidataria è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 8 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

8.1 L'impresa affidataria può apportare anche su richiesta dell'Ente affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, parziali variazioni all'organizzazione dei servizi.

8.2 Le variazioni di cui al comma 1 che comportino riduzione o aumento entro il limite del 3% della percorrenza annua complessiva non determinano variazione dell'ammontare del corrispettivo di cui al precedente art. 5 comma 2. Le variazioni che comportino riduzioni o aumento oltre il suddetto limite percentuale determinano una riduzione o un aumento proporzionale del contributo anzidetto.

8.3 In ogni caso tutte le variazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente affidante.

8.4 I servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi a quelli individuati all'art. 2 del presente contratto possono essere effettuati su richiesta dell'Ente affidante dall'impresa affidataria, purché siano previste le relative compensazioni, che restano comunque, a carico dell'Ente stesso.

Art. 9 - ABBANDONO, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

9.1 L'esecuzione dei servizi di TPL non può essere né interrotta né sospesa dall'impresa affidataria, salvo cause di forza maggiore o provvedimenti disposti dalle autorità competenti per motivi di ordine pubblico o sicurezza.

9.2 In caso di sciopero o di serrata, l'impresa affidataria si impegna a

garantire le prestazioni indispensabili stabilite con accordo, siglato tra l'impresa affidataria e le organizzazioni sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e s.m.i., garantendo una informazione adeguata e tempestiva all'Ente affidante e all'utenza.

Art. 10 - ASPETTI TARIFFARI

10.1 L'impresa affidataria adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto, nel documento depositato agli atti del Comune, allegato "B":

10.2 L'impresa affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare adeguatamente all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

10.3 All'impresa affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché ogni provento derivante dallo sfruttamento commerciale degli autobus, delle pensiline e delle fermate.

10.4 Eventuali agevolazioni tariffarie disposte dall'affidante sono consentite sempre che i relativi oneri, corrispondenti ai minori introiti, siano assunti a completo carico dell'affidatario stesso.

Art. 11 - RAPPORTI CON L'UTENZA

11.1 L'impresa affidataria si impegna ad adottare modalità di informazione all'utenza idonee a garantire la efficace informazione sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni, presso le fermate, degli orari, delle coincidenze con altre linee o modalità di trasporto.

11.2 L'impresa affidataria si impegna a trasmettere all'Ente affidante ogni dato richiesto dallo stesso Ente o da suo incaricato e/o delegato alla qualità dell'informazione all'utenza.

11.3 Allo scopo di attuare un sistema di qualità relativo ai servizi di cui al presente contratto, i servizi stessi dovranno avere caratteristiche qualitative rispondenti alle seguenti prestazioni:

- puntualità - % delle corse in orario in ore di punta 80% e % in ora morbida 90%;

- età media dei veicoli anni 6;

- comfort num viaggiatori/num posti offerti 0,15 n veicoli c/climatizzatore 0 - numero veicoli con pianale ribassato 1;

- pulizia - numero interventi giornalieri veicoli a bordo 5 - numero interventi settimanali impianti e strutture 1;

- affidabilità % di mancate partenze da capolinea e/o corse interrotte rispetto al programma 3%;

- comunicazioni all'utente numero fermate attrezzate con indicazione di orari, percorso, prezzi, modalità d'uso 10 tempo medio di ripristino dei servizi 10 - numero veicoli attrezzati con indicazione di linee, percorso e fermate - n. centri di servizio a disposizione dell'utente per informazioni sul servizio 1 - tempo medio attesa per informazioni e reclami 5 - n punti vendita diretta e indiretta dei titoli di viaggio 1;

- rispetto per l'ambiente - veicoli conformi allo standard EURO VIGENTE - numero veicoli con carburante a basso tenore di zolfo 5;

11.4 Per il primo anno l'applicazione del presente contratto, ai fini della valutazione della qualità dei servizi, si tiene conto soltanto delle

seguenti prestazioni:

- confort – pulizia – rispetto per l'ambiente.

Il mancato rispetto delle 3 suddette caratteristiche qualitative determina l'applicazione di una penale che comporta una riduzione del corrispettivo bimestrale rispettivamente nelle seguenti misure: 2% per il confort – 3% per la pulizia – 4% per il rispetto dell'ambiente.

11.5 con cadenza bimestrale l'impresa affidataria è tenuta a presentare un reporting sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati, secondo un modello approvato dalla Regione Lazio.

11.6 L'impresa affidataria dovrà rispettare tutti i dettami del regolamento UE n. 181/2011 qualora se ne presentasse necessità.

Art. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa affidataria è tenuta ad osservare gli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione. Tuttavia, in caso di provvedimenti che modifichino in modo sostanziale il costo di erogazione del presente servizio, il corrispettivo dovrà essere oggetto di concordata revisione. L'impresa affidataria si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'Ente affidante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura nel caso in cui sopraggiungano diverse disposizioni circa l'importo assegnato dalla Regione Lazio, dando atto che in caso di riduzione degli stanziamenti o del numero di chilometri da parte della Regione Lazio, il Comune di Amatrice non garantirà alcun tipo di copertura finanziaria aggiuntiva. Fermo restando che l'eventuale intervento normativo regionale in merito configurerebbe causa di risoluzione del

contratto.

Art.13 – RISOLUZIONE

13.1 Il presente contratto di Servizio si intende immediatamente risolto previa formale diffida dell'Ente nei seguenti casi:

- se viene meno uno dei requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente;

- reiterato abbandono o interruzione o ingiustificata sospensione del servizio;

- per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio, debitamente contestate;

- per grave e ripetuta violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio TPL;

- in presenza di irregolarità specificamente previste nel Contratto di Servizio debitamente contestate;

- in tutti i casi di inadempienza delle clausole previste dal presente contratto e dalla normativa vigente o sopravvenuta.

13.2 In caso di risoluzione del contratto è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento dei servizi al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. La gravità dell'inadempimento dovrà in ogni caso essere valutata in relazione sia all'elemento oggettivo della violazione contestata, sia alla rilevanza della violazione nel quadro dell'economia generale del rapporto contrattuale e sia

all'interesse dell'Ente affidante all'esatto adempimento degli obblighi ai quali la violazione o le violazioni si riferiscono.

13.3 Il Comune si riserva di recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di affidamento *in house* del servizio, garantendo un preavviso alla ditta affidataria di almeno 30 giorni. È escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria.

Art. 14 - INDENNIZZO PER SCADENZA O RISOLUZIONE

Alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso per cause imputabili all'impresa affidataria, nessun indennizzo verrà corrisposto a quest'ultima.

Art. 15 - MANLEVA

L'impresa affidataria si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'Ente affidante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese con le eventuali imprese subappaltatrici.

Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'impresa e con interventi di controllo ulteriore, l'assolvimento da parte della

stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'impresa affidataria di cedere ad altri, senza il consenso della stazione appaltante, l'esecuzione in tutto o parte delle prestazioni del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 già descritte al precedente art. 4.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa affidataria si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.

ART. 19 - INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune affidante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti

ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

20.2 Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è il Comune di Amatrice (RI) così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il RUP.

Art. 21 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto di Servizio si fa espresso riferimento e rinvio ai dettati normativi comunitari, regionali e nazionali.

ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

22.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'impresa affidataria.

22.2 Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472, il presente contratto di servizio, in quanto riconducibile agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ed è esente dal pagamento dei

diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604.

22.3 Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

22.4 Le parti altresì dichiarano che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/2/2007.

=====
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1322 e 1341 C.C. l'impresa affidataria dichiara di approvare specificatamente per iscritto i seguenti articoli del contratto:

Art. 3 - Durata;

Art. 6 - Obblighi dell'impresa affidataria;

Art. 9 - Abbandono, interruzione o sospensione del servizio;

Art. 11 - Rapporti con l'utenza;

Art. 12 - Ulteriori obblighi dell'impresa affidataria;

Art. 13 - Risoluzione;

Art. 14 - Indennizzo per scadenza o risoluzione;

Art. 15 - Manleva;

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 18 - Codice di comportamento;

Art. 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale


=====
Il presente atto redatto da me, Segretario Comunale e da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su diciannove pagine a video, viene da me, ufficiale rogante, letto alle parti contraenti che,

dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e riconosciutolo conforme alla loro volontà, alla mia presenza, previo accertamento delle identità personali, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

La Ditta Appaltatrice: Luca Troiani

Il Rappresentante del Comune: De Angelis Serena

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Manuela De Alfieri



PROGRAMMA DI ESERCIZIO IN VIGORE DAL 22.06.2020

LINEA COLLEMAGRONE-AMATRICE-VILLA S. CIPRIANO	PART.	ARR.	PERIODICITA'
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	08:10	08:30	DAL LUNEDI AL SABATO
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	09:00	09:20	
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	10:40	11:00	
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	12:10	12:30	
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	13:30	13:50	
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	14:55	15:15	
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	19:55	20:15	LUN-MER-VEN
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	16:25	16:45	
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	18:15	18:35	MAR-GIOV-SAB
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	16:50	17:10	
AMATRICE-COLLEMAGRONE-AMATRICE	18:35	18:55	

LINEA A: AMATRICE-PATARICO-DOMO	PART.	ARR.	PERIODICITA'
LINEA A DOMO - PATARICO - AMATRICE (VILLA S. CIPRIANO)	07:20	08:20	DAL LUNEDI AL SABATO
LINEA A AMATRICE - PATARICO - DOMO	11:00	11:40	
LINEA A DOMO - PATARICO - AMATRICE	11:40	12:10	
LINEA A AMATRICE (VILLA S. CIPRIANO) - PATARICO - DOMO	13:50	14:50	
LINEA A AMATRICE - PATARICO - DOMO	08:30	09:05	MAR-GIOV-SAB
LINEA A DOMO - PATARICO - AMATRICE	09:05	09:40	
LINEA A AMATRICE - PATARICO - DOMO	17:05	17:40	LUN-MER-VEN
LINEA A DOMO - PATARICO - AMATRICE	17:40	18:15	
LINEA A AMATRICE - PATARICO - DOMO (su richiesta)	20:15	20:50	

LINEA B: AMATRICE-CASALI	PART.	ARR.	PERIODICITA'
LINEA B TORRITA-CASALI - AMATRICE (VILLA S. CIPRIANO)	06:40	08:20	DAL LUNEDI AL SABATO
LINEA B AMATRICE - CASALI	10:50	12:00	
LINEA B CASALI - AMATRICE	12:00	12:40	
LINEA B AMATRICE(VILLA S. CIPRIANO) - CASALI-TORRITA	13:30	15:05	
LINEA B/ TORRITA-AMATRICE	14:35	14:55	
LINEA B/ AMATRICE-TORRITA	20:15	20:35	


LINEA C: AMATRICE-CASALE-PRATO	PART.	ARR.	PERIODICITA'
LINEA C SALETTA - CASALE - AMATRICE VILLA S. CIPRIANO	07:00	08:20	DAL LUNEDI AL SABATO
LINEA C SALETTA - CASALE - AMATRICE	11:10	11:40	
LINEA C SALETTA - CASALE - AMATRICE	11:40	12:10	
LINEA C AMATRICE V.San Cipriano - CASALE - SALETTA	13:30	14:30	
LINEA C AMATRICE V.San Cipriano - CASALE - SALETTA	08:30	09:00	LUN-MER-VEN
LINEA C SALETTA - CASALE - AMATRICE	09:00	09:40	
LINEA C AMATRICE - CASALE - SALETTA	15:50	16:10	MAR-GIOV-SAB
LINEA C SALETTA - CASALE - AMATRICE	16:10	16:50	
LINEA C AMATRICE - CASALE - SALETTA	18:55	19:15	
LINEA C SALETTA - CASALE - AMATRICE	19:15	19:55	

LINEA CL: AMATRICE-PRATO-VOCETO	PART.	ARR.	PERIODICITA'
LINEA CL AMATRICE - PRATO - VOCETO - RETROSI	09:40	10:00	DAL LUNEDI AL SABATO
LINEA CL RETROSI-AMATRICE	10:00	10:10	
LINEA CL AMATRICE - PRATO - VOCETO - RETROSI	12:40	13:00	
LINEA CL RETROSI-AMATRICE	13:00	13:10	

LINEA D: AMATRICE-PRETA-CORNILLO	PART.	ARR.	PERIODICITA'
LINEA D AMATRICE - PRETA	09:20	09:40	DAL LUNEDI AL SABATO
LINEA D PRETA - AMATRICE	09:40	10:00	
LINEA D AMATRICE - PRETA	12:40	13:00	
LINEA D PRETA - AMATRICE	13:00	13:20	

LINEA EL: AMATRICE-NOMMISCI	PART.	ARR.	PERIODICITA'
LINEA EL AMATRICE (VILLA S. CIPRIANO) - NOMMISCI	08:30	08:50	LUN-MER-VEN
LINEA EL NOMMISCI - AMATRICE	08:50	09:20	
LINEA EL AMATRICE - NOMMISCI	12:10	12:50	
LINEA EL NOMMISCI - AMATRICE	12:50	13:10	
LINEA EL AMATRICE - NOMMISCI	15:15	15:35	MAR-GIOV-SAB
LINEA EL NOMMISCI - AMATRICE	15:35	15:50	
LINEA EL AMATRICE - NOMMISCI	17:45	18:15	
LINEA EL NOMMISCI - AMATRICE	18:15	18:35	

LINEA E/: AMATRICE-ROCCAPASSA	PART.	ARR.	PERIODICITA'
LINEA E/ AMATRICE (VILLA S. CIPRIANO) - ROCCAPASSA	08:30	09:00	MAR-GIOV-SAB
LINEA E/ ROCCAPASSA - AMATRICE	09:00	09:40	
LINEA E/ AMATRICE - ROCCAPASSA	12:10	12:50	
LINEA E/ ROCCAPASSA - AMATRICE	12:50	13:20	



ALLEGATO B

QUADRO TARIFFARIO SERVIZIO URBANO DI AMATRICE

FASCIA KM	BIGLIETTI CORSA SEMPLICE	ABBONAMENTI MENSILI 1 LINEA (con diritto a un numero illimitato di viaggi)	ABBONAMENTI ANNUALI 1 LINEA (con diritto a un numero illimitato di viaggi)
Da 1 a 20	€ 1,20	€ 20,00	€ 200,00
Oltre i 21	€ 2,00	€ 22,00	€ 220,00
Oltre i 31	€ 2,50	€ 28,00	€ 280,00



AUFOLINE **Proioni**
S.p.A.



